



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Ricorso al Giudice del Lavoro promosso dai dipendenti Mazza E. + 7
– Resistenza – Mandato difesa all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area
Legale.**

L'anno duemila, il giorno 10 (dieci) del mese di marzo, alle ore 10:30, in TARANTO
e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di
Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Mario RAZZINI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. _____

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il ricorso promosso dai dipendenti Mazza Ercole, Gallo Antonio, Paurini Gregorio, Maiorano Emilio, Chiarofonte Francesco, Marinelli Egidio, Fischetti Augusto e Ruggiero Antonio, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Pellegrino del Foro di Lecce, inteso ad ottenere la dichiarazione di nullità dei singoli atti di transazione, nonché dei contratti di formazione e lavoro stipulati in esecuzione degli stessi e per l'effetto la dichiarazione di efficacia delle sentenze nn° 415, 416 e 417 emesse dal Pretore di Taranto in data 18/01/1996, in favore dei citati dipendenti, con ogni conseguenza in ordine alle somme a titolo di retribuzioni, di risarcimento del danno e spese di lite di giudizio;
- ritenuto doversi costituire in giudizio affidando l'incarico per la difesa all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- visto il bilancio preventivo 2000;
- visto il D.P.R. n°902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio nella causa promossa dai dipendenti Mazza Ercole + sette per i motivi in narrativa specificati, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 800.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione 2000, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali", del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(dott. Mario Razzini)



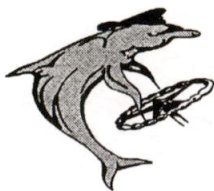
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **10 MAR. 2000**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. T.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 13/marzo/2000

Prot. n° : Dir/ 175/2000

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

11.3.2000

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 10 marzo 2000 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

- GIUDICE DEL LAVORO -

Contro: l'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto – AMAT (già Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Taranto alla via C. Battisti, 657.

* * * * *

Poiché a seguito di situazioni contingenti si era verificata l'esigenza di assumere nuova forza lavoro, con delibera n.128 del 22.5.93 l'AMAT determinò di procedere all'ulteriore assunzione di unità da attingersi tra gli idonei della medesima graduatoria. A tal fine l'Azienda, sull'errato presupposto di un limite di assunzioni imposto dalla vigente normativa, richiese autorizzazione in deroga alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 8, L.n.438/92 nonché degli artt. 2-4 della L.n. 554/88.

Toronto 64, 30-M-99

AW. GIOVANNI PELLERINO
AW. VALENTINO PELLERINO

Vi conferisco ampio mandato di rappresentarmi e di difendermi nel presente giudizio in ogni sua fase e grado Ratifico sia da ora il Vs operato ed eleggo domicilio nel Vs studio in ~~Parma~~ Parma V.le Giorgio D'Albano 150 41100 Parma via S. Maria della Pace

~~Elaborative~~

A.M.A.T. - TARANTO	☐																	
Prom Attivita' 1600	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
del 7 FEB. 2000	Dirente Ammin.vo	Area Informatica	Area Legate	Area Personale	Area Movimento	Area Tecnica	Ufficio Ragioneria	Ufficio Protocollo del Traffico	Ufficio Sostitutaria	Ufficio Contratti	<i>[Signature]</i>							

Depositata in Cancelleria

IL 16 DEC. 1999

~~CANCELLED~~

A tale richiesta non fece seguito alcun provvedimento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, atteso che, nel caso di specie, la citata normativa non trovava applicazione.

2. I ricorrenti, nella loro qualità di **idonei**, collocati in graduatoria nelle posizioni utili rispetto al preannunciato scorrimento, inoltrarono all'AMAT richiesta-diffida di essere assunti.

Tale diffida fu negativamente riscontrata dall'AMAT sul presupposto della mancata autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri; talché i ricorrenti proposero tre distinti ricorsi al Pretore del Lavoro di Taranto iscritti ai nn. 9078/94, 9870/94 e 7759/94 di R.G..

Le controversie furono risolte con **sentenze nn. 415, 416 e 417 del 18.1.96**, con le quali il Pretore del Lavoro di Taranto ha riconosciuto "concluso tra l'AMAT e ... i ricorrenti un contratto di lavoro subordinato con livello di inquadramento come da bando di concorso del 20.8.1987 (e cioè VII liv.) con decorrenza 22.5.93", con ogni consequenziale pronuncia in merito all'obbligo di immediata assunzione da parte dell'AMAT degli stessi ricorrenti e condanna dell'Azienda al pagamento, a titolo di danno equitativamente determinato, delle retribuzioni dal 28.9.94, data di instaurazione del giudizio (oltre interessi e rivalutazione), nonché al pagamento del 50% delle spese di giudizio, liquidate in complessive L. 4.200.000.

3. Tali sentenze non hanno tuttavia avuto esecuzione, atteso che i ricorrenti e il D.G. dell'AMAT, debitamente autorizzato, stipularono **singoli atti di transazione** con i quali si conveniva:

- l'assunzione dei ricorrenti con contratto di formazione e lavoro, con decorrenza dal 15.4.96 al 14.4.97;

- l'impegno dell'AMAT a convertire, alla data di scadenza, tale contratto in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, **a prescindere da qualsiasi valutazione positiva o negativa;**

- la misura del risarcimento del danno causato dall'illegittimo rifiuto dell'AMAT di procedere all'assunzione, in lire 6.000.000 pro capite, comprensive anche delle spese legali relative al giudizio promosso;

- la rinuncia dell'AMAT ad appellare la sentenza e dei ricorrenti ad ogni ulteriore pretesa.

Alla firma di tali transazioni gli attuali ricorrenti si videro costretti dalla minaccia dell'appello da parte del datore di lavoro e dalla necessità di un impiego immediato, atteso che tutti erano a quel momento disoccupati.

Orbene le transazioni concluse tra l'AMAT e i ricorrenti sono nulle e devono considerarsi dunque come mai intervenute nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra l'Azienda e i ricorrenti riconosciuto instaurato a seguito delle pronunce giurisdizionali a far data dal **22.5.93**, sicché questi ultimi, con atto 11.6.99, hanno proposto istanza di conciliazione innanzi all'ULPMO di Taranto nella speranza di non dover ricorrere ad un'azione giudiziaria per il riconoscimento dei propri diritti.

Il tentativo di bonario componimento della controversia innanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione è stato esperito in data 22.9.99, ma, come risulta dal verbale che si produce, tale tentativo ha avuto esito negativo; talché ai ricorrenti non resta che proporre al presenta azione giurisdizionale fondata sui seguenti

MOTIVI

1. Come già evidenziato in narrativa, con **sentenze nn. 415, 416 e 417** del

18.1.96, il Pretore del Lavoro di Taranto aveva riconosciuto già "concluso tra l'AMAT e (...) i ricorrenti **un contratto di lavoro subordinato con livello di inquadramento come da bando di concorso del 20.8.1987** (e cioè VII liv.) con decorrenza 22.5.93", e conseguentemente aveva ordinato all'Azienda di procedere alla immediata assunzione dei ricorrenti medesimi, condannandola al risarcimento del danno da mancata assunzione.

Il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l'AMAT ed i ricorrenti si è quindi instaurato fin dal **22.5.93** (come **accertato** dalle citate pronunce giudiziali), sicché non v'era alcuna ragione (legittima) di procedere alla stipula di un nuovo contratto, a tempo determinato, di formazione e lavoro.

Peraltro l'esistenza di una valida graduatoria di **idoneità** formata e approvata dall'AMAT a seguito di pubblico concorso **per esame e titoli** rendeva assolutamente inspiegabile l'esigenza di una *fase di formazione* dei ricorrenti, richiesta quale elemento tipico dei contratti di che trattasi. E ciò ancor più alla luce dell'*automatica* trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato – pattuita in transazione - "*in quanto trattasi di lavoratore munito di patente di guida di per sé abilitante e già dichiarato idoneo al concorso per conducenti di linea espletato dall'A.M.A.T. nel 1987*" (così letteralmente al punto 2 delle singole transazioni).

E' dunque evidente che la stessa natura del contratto di formazione e lavoro appariva (ed appare) incompatibile con la situazione in cui versavano i ricorrenti al momento della stipula. Sicché l'intera operazione conclusa dall'AMAT si manifesta finalizzata **al solo scopo di eludere il giudicato** delle sentenze **nn. 415, 416 e 417 del 18.1.96.** e di godere illecitamente degli

sgravi contributivi previsti dalla normativa del settore, riconoscendo ai ricorrenti un trattamento retributivo sensibilmente inferiore a quello dovuto.

In proposito è stato di recente affermato che *"la funzione formativa è compresa nella causa del contratto di formazione e lavoro: pertanto l'impossibilità di formare il lavoratore in quanto lo stesso è già esperto non determina la conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato, bensì la nullità dello stesso per frode alla legge, ove della circostanza le parti siano state consapevoli al momento della stipulazione, ovvero per difetto di causa"*. (Cass. Civ. Sez. Lav., 4.1.95, n. 66, in *Dir. lav.* 1995,II, 307 con nota di BETTINI e in *Foro it.* 1996,I, 573 con nota di CARBONE).

Nessun dubbio dunque che i singoli atti di transazione intervenuti tra l'AMAT e i ricorrenti **debbono essere dichiarati nulli**, perché aventi ad oggetto la stipula di contratti conclusi in **frode alla legge**, e quindi illeciti.

2. Ma vi è un ulteriore decisivo elemento da cui si evince la evidente nullità delle pattuizioni intercorse tra l'AMAT e i ricorrenti.

Si legge infatti al punto 2) dei singoli atti di transazione *"l'A.M.A.T. ed il ricorrente convengono sin da ora che alla sua scadenza detto contratto di formazione e lavoro sarà convertito dalle medesime parti in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e definitivo e convengono altresì che detta conversione del contratto avverrà a prescindere da qualsiasi valutazione positiva o negativa dell'A.M.A.T. in quanto trattasi di lavoratore munito di patente di guida di per sé abilitante e già dichiarato idoneo al concorso per conducenti di linea espletato dall'A.M.A.T. nel 1987"*.

Orbene è pacifico, per quanto in precedenza dedotto, che lo schema tipico imposto dalla legge per i contratti di formazione e lavoro prevede:

- una **obbligatoria fase formativa**, parallela all'attività lavorativa in senso stretto, tesa a consentire al giovane l'apprendimento delle tecniche di lavoro;
- una **obbligatoria fase di valutazione da parte del datore di lavoro** che al termine del rapporto di formazione deve **attestare l'attività svolta e i risultati formativi conseguiti dal lavoratore**;
- una **eventuale fase successiva** in cui il datore di lavoro, valutata positivamente la fase formativa, decide di trasformare il rapporto in un rapporto a tempo indeterminato.

Si tratta di un procedimento complesso volto a favorire e la formazione del giovane e il suo inserimento nel mondo del lavoro. Solo il passaggio **necessario** attraverso tutte le fasi del rapporto di formazione e lavoro assicura il raggiungimento delle finalità cui tende la legge n. 726/84; talché una previsione contrattuale che imponga la *trasformazione automatica* del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, oltre ad essere in contrasto con le finalità della legge, è emblematica di una (illecita) **volontà elusiva** delle regole imposte dalla stessa legge al fine di un compiuto accertamento sui risultati raggiunti attraverso la fase formativa.

3.0. Ad analoghe conclusioni si giunge inevitabilmente anche alla luce di una ulteriore pacifica considerazione: i contratti di formazione e lavoro stipulati in esecuzione delle citate transazioni **erano già in origine assolutamente nulli** per la violazione delle norme in materia di contratti di formazione e lavoro (L.n. 726/84 e succ. mod.).

3.1. Superamento dei limiti di età imposti dalla legge

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con L.n. 19 dicembre 1984 n. 863, possono essere assunti con contratto di for-

mazione e lavoro i soggetti di età compresa fra i 15 ed i 29 anni.

Il comma 1-bis della medesima norma prevede che nelle aree indicate dal D.P.R. n.218/78 (tra cui vi è anche l'area di Taranto), il limite di età è fissato a **32 anni**.

Orbene, al momento della stipula dei singoli contratti di formazione e lavoro, tutti i ricorrenti – ad esclusione del sig. Chiarofonte – avevano superato i limiti di età imposti dalla legge (sig. Mazza, anni **38**; sig. Gallo, anni **37**; sig. Paurini, anni **33**; sig. Maiorano, anni **34**; sig. Marinelli, anni **37**; sig. Fischietti, anni **37**, sig. Ruggiero, anni **37**); talché appare certa la nullità dei singoli contratti stipulati in aperta violazione dei limiti di età imposti dell'art. 3 L.n. 726/84 (cfr. sulla perentorietà dei termini imposti dalla legge Cass. civ. sez. lav., 24.4.93, n. 4798).

3.2. Inosservanza del programma di formazione.

Come già dedotto sub. 1, i ricorrenti, risultati **idonei** a seguito di pubblico concorso per esami e titoli indetto dall'AMAT, **non necessitavano di alcun tipo di formazione** per l'espletamento delle mansioni di autista; e di tanto si dava atto anche al punto 2. delle transazioni.

In ogni caso, il programma di formazione allegato ai singoli contratti firmati dai ricorrenti – nonostante le convocazioni inviate ai ricorrenti per un (inutile) corso teorico - **non è mai stato rispettato** da parte dell'Azienda.

Orbene è noto che *"in caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi formativi, il contratto di formazione e lavoro, in ragione della natura mista della sua causa tipica, si considera a tempo indeterminato fin dall'origine, a norma dell'art. 3 comma 9 d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, conv. con modif. nella l. 19 dicembre 1984 n. 863 "* (cfr. Pretura Roma, 3.3.97).

Sicché anche sotto tale profilo i contratti di formazione e lavoro sono senz'altro nulli e devono considerarsi alla stregua di contratti **a tempo indeterminato fin dalla loro origine**.

4. Peraltro i contratti di formazione e lavoro, conclusi dai ricorrenti in costanza di un rapporto di lavoro subordinato, sono certamente nulli per **mancanza di causa propria** e ciò perché al momento della stipula dei contratti di formazione e lavoro, tra l'AMAT e i ricorrenti era già in essere un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per quanto giudizialmente dichiarato con le più volte citate sentenze del Pretore del Lavoro di Taranto nn. 415, 416 e 417 del 18.1.96. Sicché già nel momento genetico i singoli contratti di formazione e lavoro risultavano privi della propria funzione tipica – e quindi nulli per mancanza di causa - consistente nel garantire al giovane dipendente una retribuzione e contestualmente un addestramento professionale necessario all'effettivo inserimento nel mercato occupazionale.

In proposito si è espressa con estrema chiarezza la Suprema Corte di Cassazione riconoscendo che *“il contratto di formazione e lavoro ... è altresì **nullo, per mancanza della sua causa propria** (consistente nello scambio fra lavoro, retribuzione e addestramento professionale dei giovani in attesa di inserimento e occupazioni in attività produttive), ove stipulato in costanza di un rapporto di lavoro già costituito a tempo indeterminato”* (cfr. Cass. civile sez. lav., 1.7.98, n. 6432; Cass. civ. Sez. Lav. 22.8.91 n. 91; nonché nei medesimi termini Cass. civ. Sez. Lav. 13.2.92 n. 1801 e Cass. civ. Sez. Lav. 9.6.95 n.6530).

5. Solo in via subordinata, qualora codesto ecc.mo Tribunale dovesse superare le eccezioni di nullità innanzi formulate, si eccepisce l'inadempimento

dell'AMAT alle obbligazioni assunte con la stipula dei singoli atti di transazione.

L'Azienda infatti si era impegnata a trasformare, **alla scadenza dei contratti e quindi senza soluzione di continuità**, il rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato definitivo (punto 2 degli atti di transazione).

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni da parte dell'AMAT le parti avevano inserito negli atti transattivi una clausola contenente una condizione risolutiva del contratto. Si legge infatti al punto 3) "*ove per qualsiasi ragione, fatto e/o atto ... sopravvenuto e/o già sussistente alla stipula della presente transazione, di qualsiasi natura (giudiziaria, amministrativa, ecc.) dipendente e non dalla volontà dell'A.M.A.T., l'A.M.A.T. non desse attuazione a quanto espressamente stabilito sub 2) del presente atto, la presente transazione deve intendersi nulla e improduttiva di efficacia con integrale riviviscenza dei diritti, ragioni e azioni rivenienti dal dispositivo del Pretore del Lavoro di Taranto...*".

Orbene è certo che la condizione si è verificata, atteso che l'Azienda alla scadenza dei singoli contratti di formazione e lavoro, non ha provveduto **alla immediata trasformazione dei rapporti di lavoro in rapporti a tempo indeterminato definitivo** né sotto il profilo temporale (ed infatti dalla data di scadenza di ogni singolo contratto di formazione alla data di stipula del contratto a tempo indeterminato sono decorsi alcuni giorni, variabili nel numero a seconda dei singoli rapporti) né sotto il profilo afferente al trattamento retributivo e previdenziale che è stato corrisposto ai dipendenti per i quindici mesi successivi alla instaurazione del rapporto a tempo indeterminato in mi-

sura ridotta rispetto alle previsioni del CCNL.

Sicché, anche sotto tale profilo, appare incontestabile la riviviscenza di quanto disposto con le sentenze 415, 416 e 417 del 18.1.96.

Per tutti tali motivi

si chiede

a codesto Ill.mo Giudice del Lavoro:

A) di dichiarare la nullità dei singoli atti di transazione, nonché dei contratti di formazione e lavoro stipulati in esecuzione degli stessi perché conclusi in frode alla legge e comunque perché privi di causa, e per l'effetto:

- dichiarare che le statuizioni del Pretore di Taranto di cui alle sentenze nn. 415, 416 e 417 del 18.1.96 non hanno mai cessato di avere efficacia tra le parti con ogni conseguenza in ordine: 1) alle somme in virtù delle stesse debbende a titolo di retribuzione, di risarcimento del danno e di spese di lite dedotte le somme dai singoli ricorrenti percepite in virtù degli atti di transazione di cui si chiede che venga dichiarata la nullità; 2) nonché in ordine agli obblighi contributivi e previdenziali e fino alla data di conclusione dei contratti di formazione lavoro;

- condannare l'AMAT al pagamento in favore dei ricorrenti, per periodo compreso tra la conclusione del contratto di formazione e lavoro e i successivi quindi mesi in cui gli stessi ricorrenti hanno percepito una retribuzione ridotta, alle differenze retributive tra quanto spettante in virtù della contrattazione collettiva per un dipendente di VII livello e quanto effettivamente percepito con ogni conseguenza quanto agli obblighi contributivi e previdenziali oltre interessi e rivalutazione;

B) solo in via subordinata, e salvo gravame, stante l'inadempimento delle

transazioni da parte dell'AMAT, di accertare l'avveramento della condizione risolutiva di cui al punto 3) degli atti transattivi e dichiarare risolti di diritto gli stessi con la riviviscenza di ogni diritto e ragione riconosciuto in favore dei ricorrenti dalle sentenze del Pretore di Taranto Giudice del Lavoro nn. 415, 416 e 417 del 18.1.96 con le conseguenze di cui al punto A;

C) in via ancora più subordinata, e sempre salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi validità alle singole transazioni ed ai conseguenti contratti di formazione e lavoro, di dichiarare l'intervenuta conclusione del rapporto a tempo indeterminato fra i ricorrenti e l'AMAT a far data dalla stipula dei singoli contratti di formazione e lavoro, stante l'inadempimento da parte del datore di lavoro del programma di formazione imposto dal contratto con la conseguente condanna di cui sub A secondo alinea.

D) comunque di condannare l'AMAT al risarcimento del danno da quantificarsi in corso di causa e secondo il prudente apprezzamento dell'Ill.mo Sig. Giudice

Con ogni pronuncia consequenziale in ordine a spese, diritti ed onorari di giudizio.

Con ogni salvezza.

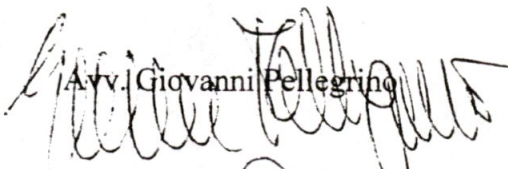
In via istruttoria si produce e si offre in comunicazione:

1. copia del verbale di mancata conciliazione 22.9.99 innanzi al U.P.L.M.O di Taranto;
2. copia del bando di concorso 20.8.87;
3. deliberazione n.128/93 della Commissione Amministratrice dell'AMAT di richiesta autorizzazione in deroga per l'assunzione di ulteriori unità lavoro-

relative;

4. sentenze 18.1.96 nn. 415, 416 e 417 del Pretore – G.d.L. di Taranto;
5. atti di transazione 12.4.96 tra i ricorrenti e l'AMAT;
6. contratti di formazione e lavoro 12.4.96 conclusi tra i ricorrenti e l'AMAT;
7. lettere di assunzione dei ricorrenti;
8. comunicazioni di trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato.

Lecce-Taranto 30.11.1999


Avv. Giovanni Pellegrino

Avv. Valeria Pellegrino

Il Pretore

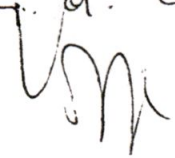
letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 30.6.2000
ore _____ ordinando alla parte di comparire
scrutinando. Dispone che la presente e il presente
decreto ~~siano~~ notificati al convenuto, e al del-
lattore, entro 10 giorni dalla data del

Taranto, 20/10/1999 20.10.1999


Il Cancelliere

Il Pretore
Il G. d. L.


Copia conforme all'originale

Taranto

10 FEB. 2000



IL CANCELLIERE

Relazione di ushif'ca : su istanza dell'Avv.
Giosuè Pellegrino e Valerio Pellegrino,
nelle quali si sta in possesso di un uff.
Gr. us. addetto all'U.V.R. delle Corti di
Appello di Bari, senza districato di Taranto,
ho ushif'ca copie conforme del stesso
e vice ed AMAT, Azendo per la mobilità
nell'Area di Taranto, in persona del
legale rappresentante p.t., sedente per la
carica presso la sede dell'AMAT, in
Taranto, alle vie C. Battisti n. 657, per
esambare e consegnare a mano di

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione del

N

Simone Laface
16/2/2000

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LEGGE
SEZIONE DISTACCATO DI TARANTO